



ALLEGATO f

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

**parte b)
SERVIZIO DI
FOGNATURA,
COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE
URBANE**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART 1	<i>Ambito ed efficacia del Regolamento.....</i>	5
ART 2	<i>Oggetto.....</i>	5
ART 3	<i>Finalità del Regolamento.....</i>	5
ART 4	<i>Definizioni.....</i>	5
ART 5	<i>Competenze dell'Ente di governo dell'ambito.....</i>	7
ART 6	<i>Competenze del Comune.....</i>	8
ART 7	<i>Competenze del Gestore.....</i>	8
ART 8	<i>Competenze del Titolare dell'Allacciamento.....</i>	9
ART 9	<i>Competenze del Titolare dello Scarico.....</i>	9
ART 10	<i>Competenze dell'Utente.....</i>	9
ART 11	<i>Competenze della Provincia.....</i>	10
ART 12	<i>Competenze dell'ARPA.....</i>	10
ART 13	<i>Normative di riferimento.....</i>	10
ART 14	<i>Interruzione del Servizio.....</i>	10
TITOLO II	DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	11
ART 15	<i>Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	11
ART 16	<i>Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	11
ART 17	<i>Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione..</i>	11
ART 18	<i>Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione..</i>	12
ART 19	<i>Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione</i>	12
ART 20	<i>Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione.....</i>	12
TITOLO III	DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA.....	14
ART 21	<i>Tipologie delle reti.....</i>	14
ART 22	<i>Caratteristiche delle condotte delle reti.....</i>	14
ART 23	<i>Criteri per la progettazione.....</i>	14
ART 24	<i>Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento</i>	15
ART 25	<i>Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca</i>	15
ART 26	<i>Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio</i>	16
ART 27	<i>Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.....</i>	16
ART 28	<i>Criteri per la realizzazione delle reti</i>	17
ART 29	<i>Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti.....</i>	17
ART 30	<i>Sopralluogo tecnico.....</i>	17
ART 31	<i>Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico.....</i>	17
ART 32	<i>Verifica delle reti.....</i>	17
TITOLO IV	DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA	19
ART 33	<i>Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....</i>	19

ART 34	<i>Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura</i>	19
ART 35	<i>Modalità di allacciamento</i>	20
ART 36	<i>Richiesta di Permesso di Allacciamento e Preventivo Lavori</i>	21
ART 37	<i>Diniego del Permesso di Allacciamento</i>	21
ART 38	<i>Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento</i>	21
ART 39	<i>Realizzazione delle opere di Allacciamento</i>	21
ART 40	<i>Verifica delle opere di Allacciamento</i>	22
ART 41	<i>Validità del Permesso di Allacciamento</i>	22
ART 42	<i>Cambio Titolarità del Permesso di Allacciamento</i>	22
ART 43	<i>Modifiche alla Rete di Fognatura Privata</i>	22
ART 44	<i>Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura e conseguenti adeguamenti reti private</i>	22
ART 45	<i>Disattivazione degli Allacciamenti esistenti</i>	22
TITOLO V	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	24
CAPO I	CRITERI GENERALI	24
ART 46	<i>Scarichi ammessi</i>	24
ART 47	<i>Tipologie di richieste concernenti l'Autorizzazione allo Scarico</i>	24
ART 48	<i>Procedura per l'Assimilazione di acque reflue alle domestiche</i>	25
ART 49	<i>Procedura per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura</i>	26
ART 50	<i>Contenuti obbligatori del parere del Gestore</i>	26
ART 51	<i>Immissioni vietate</i>	27
ART 52	<i>Sversamenti accidentali</i>	27
ART 53	<i>Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura</i>	28
ART 54	<i>Vasche volano e regimazione degli scarichi</i>	28
ART 55	<i>Oneri di istruttoria</i>	29
ART 56	<i>Attivazione degli scarichi</i>	29
CAPO II	CONTROLLO DEGLI SCARICHI	30
ART 57	<i>Criteri generali</i>	30
ART 58	<i>Programma di controllo dell'Ufficio d'Ambito</i>	30
ART 59	<i>Controlli del Gestore</i>	31
ART 60	<i>Obblighi del Titolare dello scarico</i>	31
ART 61	<i>Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose</i>	32
CAPO III	ACQUE REFLUE DOMESTICHE	33
ART 62	<i>Classificazione</i>	33
ART 63	<i>Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura</i>	33
ART 64	<i>Attivazione degli scarichi</i>	33
CAPO IV	ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	33
ART 65	<i>Classificazione</i>	33
ART 66	<i>Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura</i>	35
ART 67	<i>Attivazione degli scarichi</i>	35
ART 68	<i>Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche</i>	35
ART 69	<i>Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche</i>	35
ART 70	<i>Procedura per l'istruttoria</i>	35
ART 71	<i>Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione</i>	35
ART 72	<i>Validità della Comunicazione/Dichiarazione di Assimilazione</i>	36
CAPO V	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	36
ART 73	<i>Classificazione</i>	36
ART 74	<i>Attivazione degli scarichi</i>	36
ART 75	<i>Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura</i>	36
ART 76	<i>Richiesta di Autorizzazione</i>	36
ART 77	<i>Procedura per l'istruttoria</i>	37
ART 78	<i>Rilascio del provvedimento/parere dell'Ufficio d'ambito</i>	37
ART 79	<i>Validità dell'Autorizzazione allo Scarico</i>	37
ART 80	<i>Revoca dell'Autorizzazione</i>	37
ART 81	<i>Mutamenti nella situazione degli scarichi</i>	37

ART 82	Impianti di pretrattamento	37
ART 83	Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento	38
CAPO VI	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE	
ESTERNE	39	
ART 84	Classificazione.....	39
ART 85	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	40
ART 86	Attivazione degli scarichi	40
ART 87	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.....	40
ART 88	Richiesta di Autorizzazione	40
ART 89	Procedura per l'istruttoria	40
ART 90	Rilascio del parere dell'Ufficio d'ambito.....	40
ART 91	Validità dell'Autorizzazione allo scarico.....	41
ART 92	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	41
ART 93	Impianti di pretrattamento	41
ART 94	Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne	41
ART 95	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.....	41
ART 96	Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante.....	41
ART 97	Campionamenti e accertamenti.....	42
TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA.....		43
ART 98	Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto.....	43
ART 99	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome.....	43
ART 100	Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.....	43
ART 101	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica	43
ART 102	Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale	43
TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO		44
CAPO I	RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI ILLECITO	44
ART 103	Aspetti generali e norme di riferimento.....	44
ART 104	Illeciti amministrativi	44
ART 105	Illeciti penali. Rinvio	44
CAPO II	IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO	45
ART 106	Accertamento dell'illecito amministrativo	45
ART 107	Fase istruttoria	45
ART 108	Provvedimento finale.....	45
CAPO III	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	46
ART 109	Le sanzioni amministrative.....	46
ART 110	Criteri di determinazione delle sanzioni.....	46
ART 111	Circostanze aggravanti e attenuanti.....	47
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		48
ART 112	Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi.....	48
ART 113	Responsabilità e risarcimento per danni.....	48
ART 114	Disposizioni finali e transitorie	48

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nelle reti di fognatura nera o mista e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco (di seguito ATO), di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..

ART 2 Oggetto

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione negli impianti del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della Provincia di Lecco.

A tal fine sono qui disciplinate:

- a) le norme tecniche e le prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- b) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue di origine industriale immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- c) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque derivanti da interventi di bonifica ambientale immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- d) le norme tecniche e le prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- e) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- f) le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico;
- g) le competenze in materia di controllo e sorveglianza degli scarichi.

ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi recapitanti nella rete fognaria dell'ATO, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del Servizio Idrico Integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - c) promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

ART 4 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti:
 - a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
 - b) Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" s.m.i.;
 - c) Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti

-
-
- di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" s.m.i.;
- d) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26" s.m.i..
2. Valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) Allacciamento: condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- b) Cameretta o Pozzetto di Ispezione: manufatto predisposto per il controllo, di ogni singola tipologia di rete;
- c) Data di invio:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- d) Data di ricevimento:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di scarico da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del ricevente;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- e) Fognatura: insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- f) Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento;
- g) insediamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
- h) lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- i) lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da esguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- j) Misuratore: dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento

- interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
- k) Pozzetto di Campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura;
 - l) Pubblica Fognatura: Reti di Collettamento e/o di Fognatura nera o mista, realizzate in aree pubbliche o asservite (aree in cui è formalizzata una servitù);
 - m) Punto di Scarico della Fognatura: punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale. Il punto di scarico della fognatura è contraddistinto da una Cameretta o Pozzetto di Ispezione. In presenza di una sola tipologia di rete allacciata alla Pubblica Fognatura, il Punto di scarico della Fognatura di norma coincide con il Pozzetto di Campionamento come definito al punto k);
 - n) Rete di Fognatura Privata: sistema di condotte, indipendenti in funzione della tipologia di acque convogliate (reflue domestiche, assimilate alle domestiche, bianche o meteoriche, industriali, di prima pioggia e di lavaggio, di raffreddamento), comprensivo dei Pozzetti di Campionamento e della Cameretta o Pozzetto di Ispezione, realizzato in aree private, predisposte per il convogliamento delle acque reflue nella Pubblica Fognatura;
 - o) Rete di Fognatura Bianca: sistema di condotte per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree pubbliche e se derogate da aree private;
 - p) Rete di Fognatura Mista: sistema di condotte che raccoglie le acque reflue urbane;
 - q) Rete di Fognatura Nera: sistema di condotte per la raccolta delle acque reflue urbane, ad esclusione delle acque meteoriche non contaminate;
 - r) Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;
 - s) Titolare dell'Allacciamento: soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura;
 - t) Titolare dello Scarico: il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - u) Utente (finale): la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - v) Voltura: richiesta di permesso o autorizzazione, con contestuale variazione nella titolarità dell'allacciamento o dello scarico o dei dati identificativi, di un punto di scarico attivo.

ART 5 Competenze dell'Ente di governo dell'ambito

1. La Provincia, direttamente o tramite il proprio Ufficio d'ambito, svolge le funzioni assegnate dalle norme ed in particolare:
 - a) predisporre il Piano d'Ambito ex art. 149 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - b) affida la gestione del S.I.I.;
 - c) determina le tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dovuti dagli utenti secondo la metodologia di tempo in tempo vigente;
 - d) identifica gli Agglomerati e le Zone Servite da Pubblica Fognatura;
 - e) approva, su proposta del Gestore, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
 - f) interviene quale soggetto competente nei procedimenti di autorizzazione agli scarichi nella rete fognaria, acquisito il parere del Gestore;
 - g) rilascia la Dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;

- h) definisce e attua il programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- i) adotta/propone all'Autorità competente provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
- j) adotta provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
- k) effettua verifiche e sopralluoghi;
- l) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini.

ART 6 Competenze del Comune

1. Il Comune svolge le seguenti funzioni:
 - a) acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture fognarie realizzate mediante convenzione in attuazione dei piani di governo del territorio o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 - b) mantiene la gestione della rete di Pubblica Fognatura Bianca;
 - c) approva i progetti di bonifica ambientale;

ART 7 Competenze del Gestore

1. Il Gestore è il soggetto individuato dall'Ente di governo dell'ambito, cui spettano tutte le attività del S.I.I..
2. Al Gestore competono le attività elencate nella Convenzione di Gestione, ed in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
 - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
 - b) il rilascio del permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Pubblica Fognatura, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate o la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
 - d) la fatturazione del servizio (lettura del misuratore, emissione fattura, recupero crediti);
 - e) il servizio di call center e pronto intervento;
 - f) il controllo, di natura tecnica, della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature;
 - g) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
 - h) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di scarico fognatura alla Pubblica Fognatura.
3. Il Gestore, per quanto riguarda il rapporto con l'Ente di governo dell'ambito, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) realizza gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
 - b) propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi in Pubblica Fognatura e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'Ente di governo dell'ambito;
 - c) esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in Pubblica Fognatura.
4. Al Gestore compete inoltre la seguente attività:
 - a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Pubblica Fognatura;
 - b) il parere in caso di ampliamento delle reti e delle infrastrutture realizzate da parte di privati;
 - c) la nomina del collaudatore delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi o

mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione, e la comunicazione dell'esito al Comune

- d) la comunicazione al titolare dello scarico dell'obbligo di allacciamento, nel caso in cui la fognatura arriva al confine della proprietà privata da allacciare oppure al limite della via privata sulla quale è presente la proprietà privata da allacciare.

ART 8 Competenze del Titolare dell'Allacciamento

1. Il Titolare dell'Allacciamento è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.
2. Al Titolare dell'Allacciamento compete in particolare:
 - a) la progettazione e realizzazione della Rete di Fognatura Privata fino al Punto di Scarico della Fognatura coerentemente con:
 - le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
 - le norme previste dal Regolamento;
 - le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento;
 - b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di allacciamento dal fabbricato fino al Punto di Scarico;
 - d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l'accessibilità delle camerette di ispezione e del Punto di Scarico;
 - e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata di propria competenza.

ART 9 Competenze del Titolare dello Scarico

1. Il Titolare dello Scarico può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento ed è il soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico finale, cui compete:
 - a) la presentazione della domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria;
 - b) per scarichi esistenti (ai sensi del R.R. 6/2019) di acque reflue domestiche e assimilate: la demolizione o la rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie e la realizzazione delle opere di allacciamento alle nuove reti fognarie **entro un anno** da apposita comunicazione effettuata dal Gestore;
 - c) per nuovi scarichi (ai sensi del RR6/2019) di acque reflue domestiche e assimilate situati all'interno di agglomerati: la realizzazione delle opere di allacciamento alle reti fognarie **a partire dalla data di attivazione dello scarico**;
 - d) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente Regolamento;
 - e) l'obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
2. Il Titolare dello scarico può essere:
 - a) Persona fisica se privato;
 - b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese etc, nella persona del legale rappresentante.
3. Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell'Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell'Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.

ART 10 Competenze dell'Utente

1. L'Utente è il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento e/o dello Scarico, ed essere direttamente od

indirettamente, nel caso di comproprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.

2. All'Utente compete in particolare:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
 - b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi degli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs 152/2006.

ART 11 Competenze della Provincia

1. Alla Provincia compete:
 - a) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale o dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
 - d) la verifica dell'idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.

ART 12 Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è il soggetto che collabora con l'Ente di governo dell'ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi di cui all'ART 58 .
2. Ai sensi dell'allegato G del R.R. 6/19, ARPA ha il compito di effettuare controlli sugli scarichi in fognatura di acque reflue industriali provenienti da impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

ART 13 Normative di riferimento

1. La Provincia, l'Ente di governo d'ambito, il Gestore delle reti e impianti di fognatura e depurazione e i Comuni ognuno nell'ambito delle proprie competenze, recepiscono le normative in materia di Tutela Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 - n. 4 e R.R. 29 marzo 2019 n. 6, R.R. 7/2017 "invarianza idraulica" e le disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Regione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

ART 14 Interruzione del Servizio

1. Il Gestore potrà, previo parere dell'Ufficio d'ambito, limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella Pubblica Fognatura, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle reti o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per limitare i problemi di carattere igienico-sanitario.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART 15 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, deve essere acquisito il parere dell'Ufficio d'ambito confinante, titolare delle infrastrutture riceventi, attraverso l'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito.
3. Ai sensi dell'art. 7 c. 5 del R.R. 7/2017, indipendentemente dall'ubicazione territoriale, tutte le aree inserite nei PGT come piani attuativi sono assoggettate ai limiti e alle procedure indicati per le aree A (Alta criticità) del medesimo regolamento.

ART 16 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 17 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione, deve essere presentata al gestore e, per conoscenza, all'Ufficio d'ambito, la richiesta di parere per l'ampliamento della rete fognaria. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, sarà cura del gestore comunicare la richiesta al gestore delle infrastrutture riceventi.
2. La richiesta di parere deve comprendere i seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad essa interconnessi;
 - b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
 - c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondaria) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
 - d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
 - e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
 - f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;

- la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell'eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;
- g) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

ART 18 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Il Gestore rilascia il proprio parere al soggetto attuatore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore, ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 19 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete, o di nuovi impianti, mediante Convenzione o a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è di norma eseguita dal Gestore. È fatto salvo il diritto del soggetto proponente di richiedere la realizzazione delle opere a cura di imprese di propria fiducia, nel qual caso saranno posti a carico del soggetto proponente i costi legati alle attività obbligatorie di supervisione e sorveglianza dei lavori che saranno poste in essere dal Gestore.
2. L'esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Direttore Lavori;
 - e) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
3. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax; contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.

ART 20 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Al termine dei lavori l'esecutore è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo delle opere assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
 - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera, in formato elettronico;

- b) l'ulteriore documentazione prevista nel parere di cui all'art. 18, comma 1.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito ed al Comune, nonché all'eventuale gestore extra ambito l'esito dello stesso.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA

ART 21 Tipologie delle reti

1. Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque meteoriche non contaminate;
 - d) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) acque reflue industriali;
 - f) acque reflue di raffreddamento.

ART 22 Caratteristiche delle condotte delle reti

1. Le tubazioni da impiegare per la costruzione delle reti devono avere le superfici interne lisce, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami, e devono essere realizzate preferibilmente in PVC, PEAD, Grès, Ghisa sferoidale o Acciaio Inox e/o Bitumato.
2. Sono vietati i tubi in cemento senza rivestimento interno.

ART 23 Criteri per la progettazione

1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.
2. Ogni tipologia di rete di cui all'ART 21 deve essere dotata di Camerette o Pozzetti di Ispezione e, tranne che per le reti di cui alle lettere a) e talora anche b), di un Pozzetto di Campionamento.
3. Le Camerette e i Pozzetti devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità. In particolare, i pozzetti di campionamento dovranno essere realizzati in modo tale che l'acqua in uscita da essi sia di norma ad un'altezza minima di 40 centimetri dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo.
4. Il Punto di Scarico dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
5. Le Reti di Fognatura Privata devono confluire nel Punto di Scarico della Fognatura che è unico per ogni insediamento.
6. La realizzazione di più Punti di Scarico per l'allacciamento delle Reti di Fognatura Privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. Le Reti di Fognatura Privata devono:
 - a) seguire un tracciato rettilineo e se ubicati su strade e piazzali devono essere disposte ai bordi dell'asse stradale;
 - b) essere posizionate evitando sovrapposizioni con le altre reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e preferibilmente affiancate;
 - c) essere dotate di camerette di ispezione, conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore, ad ogni cambio di direzione e/o ad ogni innesto di condotti diversi e/o almeno ogni 50 m.;
 - d) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quantitativa degli scarichi di Acque Meteoriche nelle reti di Pubblica Fognatura al valore massimo di 20 litri/secondo per ettaro, o al valore individuato dal Gestore al fine di preservare la corretta funzionalità della Pubblica Fognatura, fatti salvi i limiti più restrittivi per gli interventi soggetti alle disposizioni di cui al R. R. 7/2017;
 - e) essere dotate, qualora necessario, di vasche di raccolta delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante, provviste di

- un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto;
- f) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 54 , di vasche volano per la regimazione quali-quantitativa degli scarichi;
 - g) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 61 , di auto campionatori secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - h) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 47 , di sistemi di misura di portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - i) avere cambi di direzione non superiori a 45°;
 - j) essere opportunamente dimensionate;
 - k) avere una pendenza adeguata al deflusso delle acque reflue immesse;
 - l) consentire l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità;
 - m) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
8. Le Reti di Fognatura Privata non possono avere tubazioni che si immettono in altre con diametro di dimensioni minori.
9. In caso di allacciamento alla Pubblica Fognatura di Reti di Fognatura Privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
10. La progettazione di Reti di Fognatura Privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.
11. Ai sensi dell'art. 7 c. 5 del R.R. 7/2017, indipendentemente dall'ubicazione territoriale, tutte le aree inserite nei PGT come ambiti di trasformazione o anche come piani attuativi (cfr. art. 15) previsti nel piano delle regole sono assoggettate ai limiti indicati per le aree A (Alta criticità) del medesimo regolamento.

ART 24 Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento

1. Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla Pubblica Fognatura le Reti di Fognatura Privata attraverso una condotta a gravità, deve essere realizzato un impianto di sollevamento secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.
2. Le Reti di Fognatura Privata, in aggiunta ai criteri del precedente ART 23 , devono quindi prevedere:
 - a) un'idonea vasca d'accumulo;
 - b) adeguati sistemi di pompaggio;
 - c) una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti prevedendo l'interposizione di valvole di non ritorno;
 - d) un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento delle pompe;
 - e) un idoneo pozzetto di ispezione (pozzetto di calma) coincidente in questo caso con il Punto di Scarico Fognatura, che consenta l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità. In caso di impossibilità di realizzare il pozzetto di ispezione su area privata, lo stesso può essere realizzato su suolo pubblico previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART 25 Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca

1. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere recuperate per usi compatibili.
2. Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale.

3. In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito ai precedenti commi 1. e 2., le acque meteoriche possono essere recapitate in Pubblica Fognatura, previo ottenimento del Permesso di Allacciamento.
4. Qualora l'insediamento risulti in zona servita da Pubblica Fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque bianche.
5. In caso di allacciamento alle reti di Pubblica Fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, come previsto all'ART 23 comma 7 lettera d).
6. I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico devono essere realizzati nel rispetto dei Regolamenti Edilizi Comunali.
7. Gli interventi soggetti alle disposizioni del R.R. 7/17 seguono le indicazioni dettate dall'art. 5 del medesimo regolamento.

ART 26 Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio

1. Le Acque di prima Pioggia e di Lavaggio suscettibili di essere contaminate, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/2006, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella Rete di Fognatura Nera o Mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. La separazione ed il trattamento delle acque di prima Pioggia e di Lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal Gestore.
3. Le reti delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio possono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 27 Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile

1. Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile le Reti di Fognatura Privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell'Ufficio d'ambito. In particolare, le Reti devono:
 - a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - b) essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
2. Al fine di garantire una migliore tenuta potrà essere realizzato un cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto; gli eventuali pozzetti di ispezione dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta e facilitare le manutenzioni.
3. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
4. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - a) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - b) è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

ART 28 Criteri per la realizzazione delle reti

1. Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente (Reti di Fognatura Privata di Tipo Separato) e nel rispetto del progetto approvato dal Gestore.
2. Le posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
3. Le condotte delle Reti di Fognatura Privata devono essere posate in modo che:
 - a) siano opportunamente protette contro i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno;
 - b) sia garantita una regolare livelletta;
 - c) i giunti di chiusura siano a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza, e senza rilascio di esalazioni o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti;
 - d) i cambi di direzione e le diramazioni siano realizzati con pezzi speciali;
 - e) siano rispettati i criteri e le regole di buona tecnica;
 - f) i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengano con pezzi speciali o in cameretta.

ART 29 Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti

1. Il Titolare del Permesso di Allacciamento comunica a mezzo fax o e-mail certificata al Gestore almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di Fognatura Privata, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) nominativo del Direttore Lavori;
 - d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite fax o e-mail certificata, entro le 24 ore successive.

ART 30 Sopralluogo tecnico

1. Durante l'esecuzione delle opere, il Gestore può eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla Pubblica Fognatura approvato.
2. Qualora siano accertate irregolarità, il Gestore adotta i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso.

ART 31 Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico

1. Le Reti di Fognatura Privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.

ART 32 Verifica delle reti

1. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle Reti di Fognatura Privata.
2. A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall'Ufficio d'ambito e dal Gestore devono essere assicurati l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
3. Il Titolare dell'Allacciamento è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con anticipo di 15 giorni, salvo casi di assoluta urgenza.

-
-
4. La conformità delle Reti di Fognatura Privata è verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell'autorizzazione allo scarico.
 5. Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l'Ufficio d'Ambito ne richiederà l'adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all'applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART 33 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. L'Ente di governo dell'ambito individua gli agglomerati e le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.
2. L'Ente di governo dell'ambito individua altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del Regolamento Regionale n. 6/2019, le aree o anche le singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al comma 1, motivando sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche. L'individuazione di tali aree è accompagnata dall'indicazione delle soluzioni, alternative allo scarico in rete fognaria, che garantiscono comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei recettori.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2019, negli agglomerati, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse, fatti salvi i casi di cui al precedente comma e i casi di cui all'art. 52 comma 1, lettera e) del presente regolamento. I sistemi di trattamento individuali preesistenti (vasche Imhoff, fosse biologiche...) devono essere dismessi e/o bypassati.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2019, l'obbligo di allaccio per la singola utenza si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. La spesa addebitabile alla singola utenza non potrà essere superiore a quella corrispondente a 15 metri. Resta inteso che la rete interna alla proprietà privata è interamente a carico dell'Utente.
5. In caso di insediamenti non allacciati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'Ufficio d'ambito attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).

ART 34 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura

1. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di pubbliche fognature, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
2. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatti salvi eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'Ufficio d'ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 35 Modalità di allacciamento

1. Gli immobili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura singolarmente.
2. Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili e gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche devono anche essere campionabili mediante apposito pozzetto di campionamento realizzato secondo il modello indicato dalle specifiche tecniche identificate dal Gestore, secondo quanto meglio precisato a precedente ART. 23.
3. L'allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche.

4. Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle Reti di Fognatura Nera o Mista.
5. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento.
6. La condotta di allacciamento della Rete di Fognatura Privata, dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura, deve:
 - a) essere rettilinea;
 - b) avere una pendenza tale da assicurare lo scarico delle acque reflue a gravità;
 - c) raggiungere la cameretta di ispezione esistente più vicina;
 - d) l'innesto del condotto di allacciamento nella cameretta deve avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.
7. L'allacciamento diretto al condotto della Pubblica Fognatura può essere concesso dal Gestore per ragioni tecniche; in tal caso l'allacciamento deve avvenire sulla sommità della condotta. In caso di impossibilità, l'allacciamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche disposte dal Gestore con il Permesso di Allacciamento.

ART 36 Richiesta di Permesso di Allacciamento e Preventivo Lavori

1. La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento coincide con la richiesta di preventivazione.
2. Il soggetto competente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento è il proprietario o l'amministrazione dello stabile.
3. È possibile presentare una richiesta di permesso di allaccio unitaria per pratiche relative a diverse unità abitative appartenenti al medesimo immobile o a immobili confinanti, se la richiesta viene fatta contemporaneamente dalle unità abitative ivi presenti, con un unico progetto di allacciamento ed un unico allaccio terminale alla pubblica fognatura, dando luogo dunque di fatto ad un'unica istruttoria e verifica di corretta esecuzione dell'allaccio (vedasi artt. da 37 a 40).
4. La richiesta del Permesso di Allacciamento alla Pubblica Fognatura deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it).
5. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
6. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, salvo i casi di autocertificazione ammessi dal Gestore e specificati nella modulistica validata dall'ufficio d'ambito.
7. Nel caso di interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3 del R.R. 7/2017, il permesso di allaccio è rilasciato secondo le procedure previste dall'art. 6, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.
8. La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento e Preventivo Lavori ha la seguente istruttoria:
 - a) Il Gestore nomina il Responsabile del Procedimento e comunica il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda;
 - b) entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore rilascia il permesso di allacciamento
9. Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore.

I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.

ART 37 Diniego del Permesso di Allacciamento

1. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di allacciamento il Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di allacciamento.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione al richiedente nella motivazione del provvedimento di diniego del permesso di allacciamento.

ART 38 Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento

1. Il Gestore provvede al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il tempo è elevato a 20 giorni in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
2. Il preventivo per gli allacciamenti alla rete fognaria deve contenere le seguenti informazioni elencate ai commi 20.1 e 7.2 del TICS1.
3. Il preventivo ha validità 150 giorni, trascorsi i quali dovrà esserne chiesto l'aggiornamento.

ART 39 Realizzazione delle opere di Allacciamento

1. Le opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura dal Punto di Scarico sono di competenza e responsabilità del Gestore.
2. L'esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:
 - a) all'accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell'allacciamento dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura;
 - b) al versamento al Gestore delle spese di allacciamento.

Il Gestore, in seguito a quanto previsto al precedente comma 2., provvede:

- a) - alla verifica della conformità delle opere realizzate dal richiedente (in proprietà privata fino al punto di scarico), con quanto previsto dal Permesso di Allacciamento;
 - b) a richiedere agli Enti competenti (Comune, Provincia, etc..) gli atti autorizzativi necessari (permesso di taglio strada, autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, etc.) Il Gestore comunica all'Utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro 5 giorni lavorativi successivi a tale richiesta;
 - c) ad eseguire i lavori entro i giorni fissati dalla Carta dei Servizi. Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.
3. Al termine dei lavori, entro i successivi 45 giorni, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento, il Certificato di Corretta Esecuzione.
 4. E' facoltà del Gestore delegare al Titolare dell'allacciamento l'esecuzione delle opere, secondo le specifiche tecniche ed i tempi indicati dal gestore. In tal caso il preventivo indicherà, invece del corrispettivo richiesto per l'esecuzione del lavoro richiesto, unicamente le spese di collaudo. Nel caso di allacciamento effettuato dal privato, previa consegna di documentazione fotografica a scavi aperti dell'allaccio/degli allacci effettuato/i, come meglio precisato nel modulo di richiesta del permesso, entro 45

giorni successivi al termine dei lavori, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento il Certificato di Corretta Esecuzione.

ART 40 Verifica delle opere di Allacciamento

1. Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti necessari per verificare che le opere di allacciamento siano corrispondenti alla planimetria allegata al Permesso di Allacciamento rilasciato.

ART 41 Validità del Permesso di Allacciamento

1. Il Permesso di Allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:
 - a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
 - b) modifiche alla Rete di Fognatura Privata;
 - c) modifiche alla Rete di Pubblica Fognatura;
 - d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all'allacciamento realizzato.

ART 42 Cambio Titolarità del Permesso di Allacciamento

1. Il cambiamento nella titolarità del Permesso di Allacciamento deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)

ART 43 Modifiche alla Rete di Fognatura Privata

1. Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento, prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)

ART 44 Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura e conseguenti adeguamenti reti private

1. In caso di interventi per l'adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle reti di Pubblica Fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al Punto di Scarico senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.
2. In caso di separazione della fognatura pubblica, il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l'obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Gestore e provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)
3. Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora le reti di fognatura interne alla proprietà siano già separate, il titolare dell'allaccio presenta copia del permesso di allaccio di cui è già in possesso o un'autocertificazione che attesti la separazione. La copia del precedente permesso di allaccio o l'autocertificazione valgono come regolarizzazione del permesso di allacciamento. Il Gestore si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'utente.

ART 45 Disattivazione degli Allacciamenti esistenti

1. Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico convogliante acque reflue industriali, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente, il Titolare

dell'Allacciamento deve inoltrare domanda al Gestore mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)

2. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, a sigillare l'immissione nella Pubblica Fognatura.
3. La riattivazione di un allacciamento comporta la presentazione di una nuova domanda di allacciamento ai sensi dell'ART 36 .

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 46 Scarichi ammessi

1. Nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:
 - a) acque reflue domestiche (art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. e RR 6/2019);
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 6/2019);
 - c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale;
 - d) acque di prima pioggia e di lavaggio (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale;
 - e) acque di raffreddamento diretto, che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale.
4. I valori limite stabiliti al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
5. I limiti per lo scarico in Pubblica Fognatura, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Ufficio d'ambito.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART 47 Tipologie di richieste concernenti l'Autorizzazione allo Scarico

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relativi a:
 - a. modificazioni nella titolarità dell'impresa autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;

- c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
4. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
5. Le nuove autorizzazioni e le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere dell'Ufficio d'ambito e del Gestore. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, sarà cura del gestore acquisire il parere del gestore delle infrastrutture riceventi.
6. Le richieste di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'ambito devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. nel caso di cui al comma 3, lettera a) (voltura dell'autorizzazione), comunicazione della variazione intervenuta;
 - b. nel caso di cui al comma 3, lettera b), comunicazione dei mutamenti intervenuti;
 - c. nel caso di cui al comma 3, lettera c), comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.
7. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

ART 48 Procedura per l'Assimilazione di acque reflue alle domestiche

1. La comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche effettuata ai sensi ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. a) del R.R. 6/19 si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'ambito, non riscontri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine;
2. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett b) del R.R. 6/19, l'Ufficio d'ambito si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il Gestore, rilasciando la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. L'Ufficio d'ambito può richiedere un'analisi di verifica al Gestore.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Gestore è tenuto a far pervenire all'Ufficio d'ambito eventuali dissensi o condizioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione/richiesta pervenuta dall'Ufficio d'Ambito.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 51 lettera e) del presente regolamento, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
5. Nel caso non sussistano i presupposti per l'assimilazione, l'Ufficio d'ambito, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della comunicazione/richiesta di assimilazione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è

data ragione nella motivazione del provvedimento finale, inviato al richiedente e in copia al Gestore.

6. Il Gestore comunica alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

ART 49 Procedura per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, a seconda del soggetto richiedente e della tipologia di attività, è costituita da un provvedimento rilasciato direttamente dall'Ufficio d'Ambito, oppure da un provvedimento rilasciato dall'Autorità competente: A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale), A.U.A. (autorizzazione unica ambientale), autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs 152/06 e smii., approvazione di un progetto di bonifica..., che recepisce l'eventuale parere dell'Ufficio d'Ambito. In tutti i casi l'Ufficio d'ambito, verificata la completezza della documentazione e richieste le eventuali integrazioni, acquisisce il parere preventivo del Gestore, da rilasciarsi nel termine massimo di 55 giorni dalla richiesta.

ART 50 Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia deve essere redatto secondo lo schema allegato al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art.108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Ufficio d'ambito, in sede di rilascio del parere per l'autorizzazione, fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane,

contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di rilascio del parere per l'autorizzazione l'Ufficio d'ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'Ufficio d'ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'ART 46 comma 6 del presente Regolamento, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. L'Ufficio d'ambito, in sede di parere per l'autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

ART 51 Immissioni vietate

1. Non è ammessa l'immissione nella Pubblica Fognatura di:
 - a) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali;
 - b) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o tritutori;
 - c) acque meteoriche non contaminate. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque meteoriche;
 - d) acque di raffreddamento indiretto (con esclusione di quelle provenienti da torre evaporative). Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque di raffreddamento indiretto.
 - e) scarichi di pompe di calore (ad eccezione di quanto previsto all'art. 63 comma 2 lettera a), di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'Ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema. Il presente comma si applica ai nuovi scarichi ai sensi del RR 6/2019 e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al presente comma anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.

ART 52 Sversamenti accidentali

1. Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l'autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel Regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:
 - a) adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto;

- b) dare immediata comunicazione al Gestore, all'ARPA, all'Ufficio d'ambito e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

ART 53 Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura

1. L'Utente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:
 - a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
 - b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
 - c) a trasmettere al Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
 - d) a consentire al Gestore la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
 - e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
 - f) a comunicare al Gestore, prima dell'inizio dell'attività di prelievo:
 - il tipo di misuratore installato;
 - la marca;
 - la matricola;
 - il numero di cifre;
 - il diametro della tubazione di presa;
 - g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
 - h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail o fax al Gestore, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.
2. Su indicazione del Gestore, l'Ufficio d'ambito, in sede di rilascio del parere per l'Autorizzazione, può disporre l'installazione di un sistema per la misurazione della portata scaricata in Pubblica Fognatura.
3. Nel caso di acque di Prima Pioviggia e di Lavaggio, la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore o su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante.
4. Il Titolare dello Scarico è in ogni caso tenuto a compilare e trasmettere al Gestore annualmente, entro il 28 febbraio, la "denuncia degli elementi" secondo il modello predisposto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ART 54 Vasche volano e regimazione degli scarichi

1. L'Ufficio d'ambito, su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l'adozione di vasche volano.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. La vasca volano dovrà avere le caratteristiche previste dalle specifiche tecniche indicate dal Gestore.

ART 55 Oneri di istruttoria

1. Come riportato dall'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le spese per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del decreto sono a carico del richiedente. Gli oneri sono composti da due parti, una fissa (oneri di procedibilità), da corrispondere all'Ufficio d'ambito, ed una variabile (oneri per l'istruttoria tecnica), da corrispondere al Gestore. Gli oneri fissi sono da versare, secondo le indicazioni rinvenibili sul sito web dell'Ufficio d'ambito, al momento della presentazione dell'istanza allegando la copia dell'avvenuto versamento. Il richiedente è tenuto inoltre a versare le spese sostenute dal Gestore sulla base dei relativi tariffari.
2. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi del comma precedente e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.
3. Alle disposizioni del presente articolo è soggetta la comunicazione/l'istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2019.

ART 56 Attivazione degli scarichi

1. Lo scarico può essere attivato solo successivamente:
 - a) alla realizzazione delle opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura ed al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Gestore;
 - b) al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura da parte del soggetto competente;
 - c) al rilascio della Dichiarazione di assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.